



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

N. 50 del 20/12/2011

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA – FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

L'anno **2011** (duemilaundici) addì **20** (venti) del mese di **dicembre** alle ore 17.00, presso la sede legale dell'ASP Circondario Imolese, a Castel S. Pietro Terme si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Poli Gigliola	Presidente	X	
Feliciani Vittorio	Vice-Presidente	X	
Caprara Enrico	Consigliere	X	
Rambaldi Angela	Consigliere	X	
Salomoni Maria Cristina	Consigliere	X	
Totale		5	

Assume la Presidenza la dott.ssa Gigliola Poli ai sensi dell'art 28 dello Statuto.

Partecipano alla seduta il Direttore, dott.ssa Raffaella Stiassi, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto ed il Revisore Unico – Rag. Borghi Antonino.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Serena Nanni, a ciò delegata ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello Statuto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- la Legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" individua i tirocini formativi e di orientamento quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d., della Legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 196/1997, l'Università degli Studi della Calabria – Facoltà di Scienze Politiche ha richiesto la disponibilità di questa Azienda per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso le strutture aziendali;

Visto l'allegato schema di convenzione quadro proposto dalla citata Università degli Studi regolante rapporti tra l'ASP Circondario Imolese e l'Università medesima relativamente alla precisata attività di tirocinio;

Ritenuto di aderire alla richiesta avanzata, poiché tale convenzione non comporta alcun onere per l'ASP ed inoltre i servizi aziendali interessati non saranno pregiudicati, ma potranno a loro volta trarre vantaggi da tale tipo di esperienza;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 32, comma 2 dello Statuto, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa e qui interamente richiamate:

1. di approvare la convenzione con l'Università degli Studi della Calabria – Facoltà di Scienze Politiche inerente l'attività di tirocinio di formazione e orientamento, nel testo allegato sub A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario in capo all'ASP.

Repertorio N. _____

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

l'Università degli Studi della Calabria – Facoltà di Scienze Politiche, con sede in Rende (CS), cod. fisc. 80003950781, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Preside della Facoltà di Scienze Politiche Prof. Guerino D'Ignazio, nato a Cosenza (CS) l'8 maggio 1951, delegato con delibera del Senato Accademico del 20 gennaio 2000.

E

Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO), Via Matteotti n. 77 C.F. e P. IVA 02799561200, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Presidente pro-tempore e Legale rappresentante Prof.ssa Gigliola Poli, nata a Casalfiumanese (BO) il 25/06/1954.

Premesso

- Che i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- Che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
- Che il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo, e come tale dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo del lavoro;
- Che, in particolare, il tirocinio si configura come elemento propedeutico per il conseguimento della laurea da parte degli studenti del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 FINALITÀ

Ai sensi dell'art.18 della l. n. 196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale e al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali dell'Università della Calabria, d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta del soggetto promotore.

Art. 2 MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

- 1) Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, co. 1 lett. d) della l. n. 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.
- 2) La programmazione delle attività di tirocinio è affidata al soggetto promotore. Nella programmazione delle attività si tiene conto delle seguenti indicazioni fornite dal soggetto ospitante attraverso il proprio referente:

- servizi e unità operative presso le quali inserire i tirocinanti;
 - assistenti sociali che possono essere coinvolti in funzione di supervisori dei tirocinanti;
 - obiettivi formativi specificamente perseguibili in ciascun servizio o unità operativa;
 - numero di tirocinanti che possono essere accolti;
 - attività svolta nei servizi o unità operative del soggetto ospitante;
 - giorni e orari durante i quali è possibile svolgere l'attività di tirocinio.
- 3) Per ciascun tirocinante accolto dal soggetto ospitante, in base alla presente convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, contenente:
- il nominativo del **tirocinante**;
 - il nominativo del **coordinatore** dell'attività di tirocinio designato dal soggetto promotore;
 - il nominativo del **tutor** (o dei tutors) designato dal soggetto promotore;
 - il nominativo del **referente** designato dal soggetto ospitante;
 - il nominativo del **supervisore** (o dei supervisori) designato dal soggetto ospitante con funzione di affiancamento ai tirocinanti;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza dei tirocinanti;
 - le strutture aziendali del soggetto ospitante (servizi, unità operative, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio con l'indicazione dei nominativi dei responsabili di dette strutture aziendali;
 - gli estremi identificativi delle coperture assicurative attivate dal soggetto promotore;
- 4) Il numero di tirocinanti accolti ogni anno viene definito di comune accordo tra le parti sulla base dell'effettiva possibilità d'accoglienza delle strutture che fanno capo al soggetto ospitante e sulla base della disponibilità di personale con funzioni di supervisori.
- 5) Le strutture presso le quali svolgere l'attività di tirocinio vengono proposte dal soggetto ospitante, tenendo conto delle richieste e delle esigenze rappresentate dal soggetto promotore.
- 6) La definizione dei singoli progetti formativi e di orientamento è concordata, sulla base della presente convenzione, tra il soggetto promotore ed il **referente** dell'ente designato dal soggetto ospitante, sentiti i **supervisori** interessati nell'affiancamento degli studenti.
- 7) Il progetto formativo diviene operativo e produce valida efficacia formativa previa preliminare sottoscrizione da parte dello studente tirocinante, del soggetto ospitante rappresentato dal referente aziendale e del coordinatore dell'attività di tirocinio (autorizzati con rispettivi Decreti Rettorali) per il soggetto promotore.

Art. 3 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere l'assoluta riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze relative all'utenza e ai procedimenti di settore acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

A tal fine l'Università s'impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il Progetto Formativo e gli impegni in esso previsto.

Art. 4 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

- 1) Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto promotore, altresì, assicura il tirocinante per gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). In caso di incidente e/o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si obbliga a segnalare/denunciare l'evento, entro i tempi e nelle forme previste dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), nonché al soggetto promotore.
- 2) Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione (od alla Provincia qualora eserciti le relative funzioni), alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali.

- 3) Il soggetto promotore si impegna a rilasciare ai supervisor designati dal soggetto ospitante un'attestazione relativa all'attività di supervisione svolta.

Art. 5 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

- 1) Il soggetto ospitante s'impegna a rispettare ed a far rispettare integralmente la Convenzione, nonché il Progetto di tirocinio concordato nelle finalità, nei contenuti, nei tempi e nelle modalità fino al termine del Progetto medesimo.
- 2) Il soggetto ospitante segnalerà tempestivamente al coordinatore dell'attività del tirocinio designato dall'Università ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio.
- 3) Al termine del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a far pervenire al soggetto promotore:
 - una relazione a cura del supervisore concernente il corretto svolgimento dell'attività di tirocinio sottoscritta dal medesimo e dal responsabile della struttura presso la quale il tirocinante ha svolto la sua attività.
 - Il soggetto ospitante, inoltre, si impegna a favorire l'espletamento delle funzioni di referente e di supervisore del proprio personale, nonché, previa autorizzazione, la loro partecipazione alle necessarie fasi di raccordo interistituzionale ed alla programmazione delle attività di formazione in materia, organizzata dal soggetto promotore.

Art. 6 ONERI

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per il soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 7 RINVIO AL REGOLAMENTO

Per una descrizione analitica degli obiettivi, dell'organizzazione e dell'articolazione delle attività di tirocinio, si rinvia all'allegato Regolamento di tirocinio vigente, approvato dal Consiglio di Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 8 ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione si applica al soggetto ospitante e si estende alle sedi aziendali ed amministrative ad esso collegate e/o strumentali individuate ai fini dello svolgimento del tirocinio.

Art. 9 TRATTAMENTO DATI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art. 10 NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della l. n. 196 del 24 giugno 1997 e al relativo regolamento di attuazione, di cui al Decreto Interministeriale. n. 142 del 25 marzo 1998.

Firma del soggetto promotore _____

Firma del soggetto ospitante _____

Arcavacata di Rende (CS), il _____



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA – FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

Espressione del parere di cui all'art. 32 comma 2 dello Statuto dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona Circondario Imolese"

Parere sulla congruità e regolarità tecnico-contabile dell'atto

Si esprime parere

☒ favorevole

☐ non favorevole per le seguenti motivazioni

Castel S. Pietro Terme, 20 DIC. 2011




Il Direttore
dott.ssa Raffaella Stiassi

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

dott.ssa Gigliola Poli



IL SEGRETARIO


dott.ssa Serena Nanni




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata il 28/12/2011 all'Albo dell'ASP Circondario Imolese ai sensi dell'art. 32 comma 4 dello Statuto dell'ASP.

Castel S. Pietro Terme, **28 DIC. 2011**



Resp. U.O. Affari Generali
dott.ssa Serena Nanni



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 32 comma 3 dello Statuto dell'ASP Circondario Imolese.

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 dello Statuto dell'ASP è stata trasmessa in data _____ al
Presidente dell'Assemblea con lettera prot. n. _____